

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, DE LUCA Athos, MANCONI,
BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO
di RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1998

Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti
privi di lavoro minorile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati dell'UNICEF e del *Bureau International du Travail* oltre 250 milioni di bambini tra i cinque e i quattordici anni sono costretti a lavorare, e per circa la metà di loro si tratta di una fatica che non lascia tregua nell'arco della giornata, spesso di una vera e propria condizione di schiavitù. Non sono dati certi, per le difficoltà di un simile censimento: errore può esserci, e in difetto, per ammissione delle stesse organizzazioni citate, perchè lo sfruttamento infantile si annida nel lavoro nero e nei subappalti.

Il più alto numero di minori sfruttati è registrato in Asia, con il 60 per cento del totale mondiale, seguita dall'Africa, con il 32 per cento, e dall'America Latina con il 7 per cento.

Milioni di bambini sono impiegati nelle piantagioni, nelle concerie, nelle cave, nelle miniere, nelle fornaci, nell'edilizia, nel commercio, nel lavoro domestico, nella selezione dei rifiuti, nei laboratori tessili e di giocattoli. Privo di qualsiasi tutela, questo enorme esercito di piccoli operai è sottoposto a orari gravosi in ambienti insalubri, quando non pericolosi, in cambio di paghe minime o senza alcuna retribuzione, come succede in India, Pakistan, Brasile, Perù e Haiti, dove i bambini rimangono a disposizione dei datori di lavoro per anni, col consenso più o meno estorto dei genitori, per estinguere i debiti di famiglia.

Il giro d'affari che ruota intorno allo sfruttamento della manodopera minorile è vertiginoso e alimentato in particolare da due fenomeni, che toccano da vicino i Paesi ricchi: le case importatrici occidentali di articoli di arredamento, sportivi, alimentari e altro, acquistano a prezzi irrisori prodotti che incorporano il lavoro infantile, e le multinazionali occidentali localizzano nei

Paesi a rischio attività produttive e di trasformazione grazie ai bassi costi ottenuti spesso sulla pelle dei bambini.

La comunità internazionale conosce questa piaga e non è rimasta inattiva: risale al 6 giugno 1973, atto n. 138, la *Minimum Age Convention* redatta dalla *Conference Communitee* dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che stabilisce che l'età minima di ammissione al lavoro non sia inferiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo e mai, in ogni caso, inferiore ai quindici anni. Nonostante la convenzione preveda la possibilità di numerose deroghe per quei Paesi che non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente delle economie e dei servizi amministrativi, non è stata ancora ratificata da alcuni Stati, per esempio il Pakistan patria di Iqbal Masih, di cui ricorderete la vibrata denuncia all'Onu della sua condizione e di quella dei suoi coetanei, e la solitudine della sua morte: la risposta del *racket* dello schiavismo infantile agli applausi dell'ONU.

Esiste la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 32 tende a proteggere il bambino contro tutte le forme di sfruttamento. Rimane inapplicato, come tanti altri impegni assunti dalla comunità internazionale.

Non possiamo ammettere però che un Paese ricco e sviluppato, quale l'Italia, se ne stia rassegnato e ingordo: perchè lo sappiamo che nei nostri megacentri commerciali, nei nostri negozi, nelle nostre case ci sono prodotti che incorporano il lavoro dei bambini.

Il presente disegno di legge si propone, rispetto all'entità del problema, un obiettivo minimo: l'istituzione, nel nostro Paese, di

un sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile. Le imprese chiedono e ottengono il certificato aderendo a un protocollo in cui dichiarano che non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto. Sulla confezione dei prodotti così certificati è applicato un marchio, che consenta al consumatore di comprendere immediatamente che nessun bambino è stato sfruttato per quel tappeto, per quel giocattolo, per quelle scarpe da *football*. Sarà poi il consumatore a scegliere.

Il criterio dell'adesione volontaria, in forma simile a quanto già avviene negli Stati Uniti, è in sintonia con la normativa europea relativa al sistema di certificazione di qualità, basata sul concetto della sensibilità del mercato a essere stimolato attraverso i suoi stessi meccanismi concorrenziali, e persegue un indirizzo sancito dal paragrafo 4.13 della *Agenda for Action on Child labour*, approvata anche dal rappresentante del Governo italiano il 30 ottobre 1997, in chiusura della Conferenza internazionale sul lavoro minorile di Oslo.

A un meccanismo semplice e chiaro di adesione che, come si precisa al comma 7 dell'articolo 2, riguarda anche i prodotti interamente lavorati in Italia, corrisponde un'attenzione particolare alla Commissione che il presente disegno di legge istituisce per la certificazione in oggetto. Ad essa sono dedicati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Per la composizione e per le modalità della sua nomina, la Commissione racchiude competenza, indipendenza e motivazione. Il suo compito principale, nella fase iniziale, sarà proprio quello di promuovere il suo fine istituzionale e di stimolare le imprese all'adesione e i consumatori alla scelta del marchio. Una volta innescato il circolo virtuoso, saranno poi i meccanismi stessi del mercato a sostituire la Commissione nell'opera di promozione, che comunque

non dovrà mai essere trascurata, nè per i fini specifici nè per gli obiettivi generali di sensibilizzazione contro il lavoro minorile nel mondo.

Il presente disegno di legge parte da un presupposto di fiducia nei confronti delle imprese: la Commissione attribuisce il certificato a chi volontariamente sottoscrive il protocollo di adesione, senza verifiche o accertamenti preliminari. Ma la Commissione vigila sul rispetto delle condizioni sottoscritte e procede a istruttoria quando gli elementi in suo possesso o quelli portati a sua conoscenza evidenziano la possibilità di infrazioni.

Per l'espletamento dei suoi fini istituzionali la Commissione è dotata di risorse, e sulla sua attività dovrà relazionare annualmente al Parlamento e al Governo. Il presente disegno di legge all'articolo 3 istituisce comunque anche un fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione, alimentato dalle stesse imprese che aderiscono, non certo perchè vogliamo che siano penalizzate, ma perchè vogliamo che siano motivate e che credano anche loro, come noi, che il consumatore sceglierà il prodotto privo di lavoro minorile.

Onorevoli Senatori, il 1° ottobre 1996 questa Assemblea ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il Governo italiano a un' incisiva pressione in sede internazionale per porre fine a ogni tipo di abuso e sfruttamento dei bambini, e a partecipare all'*International programme on the elimination of child labour (IPEC)* dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Con questo disegno di legge scendiamo sul terreno vivo del mercato e impegnamo noi stessi, il Governo, le imprese e i consumatori.

Vogliamo così contribuire concretamente alle celebrazioni del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con uno sforzo dell'Italia in particolare per eliminare la piaga del lavoro minorile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del certificato dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. È istituito il certificato dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominato «certificato», al fine di identificare i prodotti ottenuti senza impiego di manodopera minorile.

2. Ai fini della presente legge per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico, e comunque di età inferiore ad anni quattordici.

3. Il certificato è accompagnato dalla documentazione che definisce le caratteristiche merceologiche del prodotto.

4. Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge, è stato richiesto e ottenuto il certificato, è applicato un marchio che consente al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente quel prodotto, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile.

Art. 2.

(Protocollo di adesione per il certificato dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Le imprese che intendono commercializzare sul territorio italiano un prodotto garantito dal marchio di cui alla presente legge, conseguono il certificato attraverso il deposito, presso la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, di un protocollo di adesione e attraverso il versamento di una quota al fondo di autofinanziamento di cui

all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il protocollo di adesione contiene la dichiarazione dell'impresa richiedente che non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto per il quale è richiesto il certificato.

3. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali della richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, nonché dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.

4. Al momento della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con la Commissione di cui all'articolo 4 nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge, e a consentire l'accesso per le verifiche e le ispezioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 7.

5. Il protocollo di adesione è depositato presso la Commissione di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il certificato e far uso del marchio di cui alla presente legge.

6. Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di adesione conseguono il certificato, si impegnano a dichiarare entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza delle condizioni attestata nel protocollo di adesione, pena la decadenza del certificato e l'inibizione dell'uso del corrispondente marchio. Qualsiasi variazione delle condizioni attestata nel protocollo di adesione deve essere comunicata immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 4.

7. Il certificato può essere richiesto anche per prodotti interamente lavorati nell'ambito del territorio nazionale. Per la sua attribuzione è comunque valido quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 3.

(Fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. È istituito presso la Commissione di cui all'articolo 4 il fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominato «fondo».

2. Le imprese che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 si impegnano a versare nel fondo una quota dei ricavi delle vendite del prodotto sul mercato nazionale pari allo 0,4 per cento nel primo anno di esercizio, e dello 0,2 per cento per gli esercizi successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'esercizio in questione, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 4 e inserite nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2.

3. All'atto del deposito del protocollo di adesione di cui all'articolo 2, le imprese interessate versano nel fondo, a titolo di anticipo, una somma pari al ricavo delle vendite di 1000 pezzi del prodotto per cui è richiesto il certificato, e comunque per un ammontare non superiore a lire tre milioni.

Art. 4.

(Istituzione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio, la Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione rilascia il certificato alle imprese richiedenti, secondo le moda-

lità indicate all'articolo 2, e vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione.

Art. 5.

(Composizione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. La Commissione è organo collegiale composto da:

a) tre membri, tra cui il presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza in materia di diritti dell'infanzia e relazioni internazionali, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni;

b) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

c) un rappresentante nominato dal Ministro degli affari esteri;

d) un rappresentante nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

e) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

g) un rappresentante nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) un rappresentante nominato dal Ministro della sanità.

2. Qualora i Ministri interessati non provvedano entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 alla nomina dei propri rappresentanti, la Commissione inizia ad operare ai fini istituzionali anche solo con i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

3. I membri di cui alla lettera a) del comma 1 per tutta la durata dell'incarico non possono esercitare, a pena di decaden-

za, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina i membri di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente la quota dell'80 per cento della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. Agli altri membri di cui alla lettera *a)* del comma 1 compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

6. I membri della Commissione di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h)* del comma 1 sono dipendenti delle amministrazioni di provenienza. Ad essi compete un gettone di presenza stabilito dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.

7. Ciascun commissario di cui al comma 1 resta in carica cinque anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

8. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte del presidente della Commissione, decade il mandato dell'intera Commissione; nei successivi trenta giorni la Commissione è nuovamente costituita secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

9. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte di uno dei commissari di cui alla lettera *a)* comma 1, escluso il presidente, i Presidenti di Camera e Senato provvedono d'intesa entro trenta giorni alla sua sostituzione.

10. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte di uno dei commissari di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h)* del comma 1, il Ministro competente provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Art. 6.

(Organizzazione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a individuare le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale della Commissione, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. I dipendenti pubblici sono collocati in posizione di comando; le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di venti unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del presidente della Commissione, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonchè quelle dirette a disciplinare la ge-

stione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e su parere conforme del presidente della Commissione stessa.

4. La Commissione si riunisce presso la Presidenza del Consiglio periodicamente, e comunque quando il presidente lo ritenga necessario, e delle riunioni deve redigersi processo verbale.

5. La Commissione può consultare e invitare a partecipare alle sue riunioni rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni degli imprenditori, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni nazionali e internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei minori, esperti e altri soggetti, secondo quel che la Commissione ritiene necessario e utile per l'espletamento dei suoi fini istituzionali.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del presidente. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Art. 7.

(Poteri della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. La Commissione rilascia il certificato alle imprese richiedenti che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 e versano nel fondo le quote indicate all'articolo 3.

2. La Commissione delibera, entro trenta giorni dalla sua istituzione, sulla definizione formale ed estetica del marchio di cui al comma 4 dell'articolo 1. A tal fine la Com-

missione opera avendo come obiettivo la realizzazione di un marchio che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di lavoro minorile, avvalendosi, se lo ritiene, della consultazione di esperti di comunicazione.

3. La Commissione accede al fondo di cui all'articolo 3 per l'adeguata pubblicizzazione del sistema di certificazione istituito dalla presente legge, per l'adeguata pubblicizzazione dei prodotti che recano il marchio di cui al comma 4 dell'articolo 1, per promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo, e per ogni ulteriore azione che ritenga utile per l'espletamento dei propri fini istituzionali.

4. La Commissione può stipulare, mediante accesso al fondo di cui all'articolo 3, convenzioni e accordi con soggetti incaricati di verificare, nei luoghi ove si svolgono le varie fasi di lavorazione del prodotto già certificato ai sensi della presente legge, il rispetto del protocollo di adesione di cui all'articolo 2.

5. La Commissione, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede a istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni relative alle procedure di cui agli articoli 2 e 3.

6. La Commissione, nei casi di infrazioni da essa giudicati non gravi, fissa il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge.

7. La Commissione comunica nei modi previsti dalla legge l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere ascoltate e di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla Commissione contestualmente alla comunicazione.

8. La Commissione può, in qualsiasi momento dell'istruttoria, chiedere notizie a chiunque ne sia in possesso e disporre eventuali ispezioni, ricorrendo al personale di cui al comma 1 dell'articolo 6 o ai soggetti convenzionati di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

9. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che può decidere immediatamente, con giudizio di merito e motivato in forma abbreviata, sul provvedimento cautelare di cui al comma 3 dell'articolo 9. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza attiva e passiva della Commissione.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento e al Governo)

1. La Commissione predisponde annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 9.

(Provvedimenti sanzionatori)

1. Il mancato rinnovo della sottoscrizione del protocollo di adesione di cui all'articolo 2 comporta la decadenza del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1.

2. L'uso del marchio in frode alla legge e le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione sono puniti ai sensi delle norme previste al Titolo VII Capo II e secondo quanto stabilito dagli articoli 482, 483, 485 e 517 del codice penale. L'auto-

rità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle pene accessorie, si avvale di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 518 del codice penale.

3. Nei casi in cui la Commissione accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'uso del marchio può deliberare in via eccezionale e precauzionale la sua revoca, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. La deliberazione è presa, in ogni caso, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio, ai sensi del comma 3, hanno comunque possibilità di utilizzare lo stesso per altri prodotti certificati ai sensi della presente legge, attraverso il versamento di un deposito cauzionale il cui importo, non inferiore a lire venti milioni, e le cui modalità di versamento sono stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.

5. Il riscontro da parte dell'autorità giudiziaria di ulteriori e reiterate violazioni, avvenute dopo il versamento del deposito cauzionale di cui al comma 4, comporta la perdita dello stesso e la sua assegnazione al fondo di cui all'articolo 3 per i fini istituzionali della Commissione.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per il 1998 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1998, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il 1999 e il 2000, le proiezio-

ni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

